



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 1559 del 31/12/2017

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 E L'ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA, CON SEDE LEGALE IN VIA FILITTERIA n° 25, SPOLETO (PG), PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DIURNA E RESIDENZIALE A DISABILI FISICI, PSICHICI E SENSORIALI PRESSO IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO ED EDUCATIVO RESIDENZIALE E DIURNO DENOMINATO "OPERA MONSIGNOR BONILLI" IN TREVI - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 10712 del Servizio Proponente, ASSISTENZA DISTRETTUALE - DISTRETTO FOLIGNO

Hash documento formato .pdf (SHA256):

67ad9dc86cc8c37b4c4b045febe0079ffbe19814d7283794dadcb3443f662fb9

Hash documento formato .p7m (SHA256):

38dc71d4cf7a21e13879dac067d5dab181375fe7d39cce3c6639f2c97ca67125

Firmatari: PIETRO MANZI, Sergio Garofoli, Paola Menichelli, Enrico Martelli

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Distretto Sanitario Foligno

Allegato alla Delibera del Direttore Generale
n. del

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 502/92 avente ad oggetto “ Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della Legge 23 ottobre 1992 n° 241 “ .

D.P.C.M. 14 febbraio 2001 avente ad oggetto “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie” .

Regolamento regionale n° 3/02 avente ad oggetto “ Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie” .

D.G.R. n° 21/05 avente ad oggetto “ Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14/02/01 “ .

D.G.R. n° 602/05 avente ad oggetto “ Rideterminazione tariffe per strutture di riabilitazione che intrattengono rapporti provvisori con il SSR “ .

D.G.R. n. 1708/2009 avente ad oggetto “ Legge regionale 4 giugno 2008, n° 9: Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni “.

Regolamento regionale 20/05/2009 n° 4 avente ad oggetto “ Disciplina di attuazione della Legge Regionale 04/06/2009 n° 9 (Istituzione del Fondo Regionale per la non Autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni) e successive modifiche del 28/12/2009 ” .

Legge regionale n° 11 del 09/04/15 avente ad oggetto “ Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali “.

Regolamento regionale n° 6 del 02 agosto 2017 avente ad oggetto “ Disposizioni in materia di autorizzazioni all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 .

Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 7486 del 11/10/2013 con la quale si autorizza l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG), all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale per n° 32 posti letto e diurno per n. 6 utenti denominato “ Opera monsignor Bonilli “ ed ubicato in vocabolo Lacrime, Trevi (PG).

Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 11084 del 14 novembre 2016 con la quale si è rinnovato l'Accreditamento istituzionale all' “ Opera Monsignor Bonilli “ dell'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia sita nel Comune di Spoleto (PG), ai sensi dell'art. 8 – quater del D.Lgs 502/92.

Motivazione

Con Delibera del Direttore Generale n° 1105 del 30/12/2014 veniva rinnovata la convenzione tra l'Azienda USL Umbria n.2 e l'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia, con sede legale in vocabolo Lacrime, Trevi (PG), per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna e residenziale a disabili fisici, psichici e sensoriali presso il Centro socio-riabilitativo ed educativo “ Opera Monsignor Bonilli “ in Trevi per un numero massimo complessivo di 20 posti letto, per il periodo 01/01/2015-31/12/2017;

I rapporti relativi agli inserimenti sino ad oggi effettuati nel Centro, sono stati regolati dall'effettiva erogazione del servizio da parte della Struttura e dal conseguente pagamento della quota sanitaria, pari al 70% della tariffa (€ 60.34= oltre IVA 5%).

Al fine di garantire la continuità dei programmi assistenziali nei confronti dei cittadini di questa Azienda che, in esito alla valutazione della competente Unità Multidisciplinare di Valutazione, sono considerate idonee ad essere ospitate presso il Centro socio-riabilitativo ed educativo “ Opera Monsignor Bonilli “ in Trevi, si ritiene opportuno rinnovare la convenzione in essere con l'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia.

Visto l'approssimarsi della scadenza della convenzione in essere la legale rappresentante dell'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto, ha chiesto con nota del 11/12/2014 il rinnovo della stessa.

Preso atto della necessità di rinnovare la convenzione in essere per garantire la continuità dei programmi assistenziali nei confronti delle persone che, in esito alla valutazione della competente Unità Multidisciplinare di Valutazione, sono considerate idonee ad essere ospitate nella struttura suddetta.

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto,

SI PROPONE

1) di rinnovare la convenzione in essere tra l' Azienda USL Umbria 2 e l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG), per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna e residenziale volte a disabili fisici, psichici e sensoriali presso il Centro socio-riabilitativo ed educativo denominato “ Opera monsignor Bonilli “ ed ubicato in vocabolo Lacrime, Trevi, per un numero massimo complessivo di n. 20 posti letto;

2) di stabilire che la convenzione produce i suoi effetti dal 01/01/2015 al 31/12/2017, come riportato nello schema allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che il costo complessivo presunto da prevedere nel Fondo Sanitario, pari ad € 1.322.652,80, da imputare nel conto CO.GE 3100800210 “Convenzione Assistenza riabilitativa residenziale per disabili non-autosufficienti da privato intraregionale”, derivante dal presente atto è così ripartito:

- anno 2018 € 440.482,00, costo annuo presunto da prevedere nel bilancio economico anno 2018, corrispondenti ad un numero presunto di giornate di assistenza pari a 7300;
- anno 2019 € 440.482,00 , costo annuo presunto da prevedere nel bilancio preventivo economico anno 2019, corrispondenti ad un numero presunto di giornate di assistenza pari a 7300;
- anno 2020 € 441.688,80, costo annuo presunto da prevedere nel bilancio preventivo economico anno 2020, corrispondenti ad un numero presunto di giornate di assistenza pari a 7320;

4) di dare atto che l'Azienda USL Umbria 2 contribuirà per le prestazioni a carattere residenziale rese dal Centro socio-riabilitativo ed educativo denominato “ Opera monsignor Bonilli “ di Trevi

con una quota massima pari ad € 60,34 che rappresenta il 70% della tariffa omnicomprensiva pro die pari ad € 86,20 a carico del Fondo Sanitario, così come previsto nella D.G.R. n° 1708/2009;

5) stabilire inoltre che, per ogni giorno di assenza dell'utente dal Centro Socio riabilitativo “ Opera monsignor Bonilli “ ed ubicato in vocabolo Lacrime, Trevi, conseguente anche a ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta a carico dell'Azienda USL verrà ridotto del 30%;

6) di dare atto che la presente delibera non è sottoposta a controllo regionale;

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Sergio Garofoli

Il Direttore Distretto Sanitario Foligno
Dr.ssa Paola Menichelli

RINNOVO CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 E L'ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA, CON SEDE LEGALE IN VIA FILITTERIA n° 25, SPOLETO (PG), PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DIURNA E RESIDENZIALE A DISABILI FISICI, PSICHICI E SENSORIALI PRESSO IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO ED EDUCATIVO RESIDENZIALE E DIURNO DENOMINATO " OPERA MONSIGNOR BONILLI " IN TREVI - PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020.

L'Azienda USL Umbria 2, rappresentata dal Dott. Sandro Fratini nella qualità di Direttore Generale, con sede legale (provvisoria) in Viale Donato Bramanti n° 37 - Terni, Codice fiscale e partita IVA 01499590550

E

l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, Codice fiscale e/o partita IVA 00277810545, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG) legalmente rappresentante da Suor Per Franca

PREMESSO CHE

- la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati;
- con le Determinazioni Dirigenziali n. 7486 del 11/10/2013 e n. 11084 del 14 novembre 2016, adottate dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali

Umbria, Servizio V – Accreditamento e Valutazione di Qualità, l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG), è stato, rispettivamente, autorizzato e accreditato all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale per n° 32 posti letto e diurno per n. 6 utenti denominato “ Opera monsignor Bonilli “ ed ubicato in vocabolo Lacrime, Trevi (PG).

- l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia è titolare di una convenzione con l'Azienda analoga alla presente sino alla data del 31 dicembre 2017;
- l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa.

Preso atto della necessità di rinnovare la convenzione in essere per garantire la continuità dei programmi assistenziali nei confronti delle persone che, in esito alla valutazione della competente Unità Multidisciplinare di Valutazione, sono considerate idonee ad essere ospitate nella struttura suddetta.

Tutto quanto sopra premesso si conviene

Il rinnovo della convenzione in essere che disciplina i rapporti tra l' Azienda USL Umbria n° 2 e l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG), per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna e residenziale volte a disabili fisici, psichici e sensoriali presso il Centro socio-riabilitativo ed educativo denominato “ Opera monsignor Bonilli “ ed ubicato in vocabolo Lacrime, Trevi, come di seguito specificato:

Art. 1 – Oggetto.

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG), per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna e residenziale volte a disabili fisici, psichici e sensoriali presso il Centro socio-riabilitativo ed educativo denominato “ Opera monsignor Bonilli “ ed ubicato in vocabolo Lacrime, Trevi, che per la prima annualità di vigenza avranno un valore pari ad € 440.482,00, corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a 7300.

L'azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale complessivo a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza residenziale disabili con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare all'Istituto delle suore della Sacra Famiglia.

Fermo restando il complessivo aziendale, per l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza e di scelta dei residenti del territorio, valutate dall'azienda.

Art. 2 – Individuazione dei soggetti destinatari.

Il Centro Socio-riabilitativo ed educativo denominato “ Opera monsignor Bonilli “ ed ubicato in vocabolo Lacrime, Trevi, svolge un servizio di accoglienza residenziale a carattere socio riabilitativo ed educativo con percorsi socio riabilitativi di breve, medio e lungo periodo, per persone con disabilità grave, adulte, di entrambi i sessi, in età post scolare, per le quali non vengano ritenuti praticabili percorsi alternativi di inserimento sociale, formativo e produttivo.

Art. 3 – Tariffe.

La quota pro-capite giornaliera omnicomprensiva per la residenzialità per soggetti disabili applicata dalla Regione Umbria è pari ad € 86,20 pro die, così come disposto dalla D.G.R. n° 1708/09.

La quota pro capite giornaliera a carico del Fondo Sanitario concordata è pari ad € 60,34 (sessanta/34), che rappresenta il 70% della quota pro capite giornaliera.

Per ogni giorno di assenza dell'utente dal Centro “ Opera monsignor Bonilli “ conseguente anche a ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta a carico dell'Azienda USL verrà ridotto del 30%;

L'erogazione della quota capitaria avverrà solo a fronte delle presenze effettive dell'ospite.

Le parti concordano di determinare l'entità delle tariffe, avendo come tetto massimo quanto sopra indicato e graduando le stesse sulla base di una analisi delle voci di costo relative al carico assistenziale di ciascun utente, nonché al grado di complessità delle attività svolte all'interno del Centro. Tale quota è individuata per ogni ospite in base ai bisogni assistenziali stabiliti dalla UMVDa (Unità di Valutazione Multidimensionale Disabili Adulti) ed è precisata nella comunicazione di richiesta di ingresso dell'ospite nel Centro.

Qualora vengano inseriti nel Centro utenti con progetti riabilitativi che prevedono una frequenza part-time, la tariffa verrà rimodulata sulla scorta della tipologia di intervento e delle ore di frequenza al Centro.

Le parti si riservano di modificare la quota della retta a carico dell' Azienda USL Umbria n° 2 sulla base di nuove disposizioni regionali in materia.

Art. 4 – Accesso al Centro

L'accoglimento della richiesta di ingresso nel Centro “ Opera monsignor Bonilli “ viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dalla UMV dell' Azienda USL Umbria n° 2 in collaborazione col Medico curante dell'assistito.

Il riconoscimento dell'integrazione sanitaria di cui all'articolo precedente verrà formalizzata dal Direttore del Distretto Sanitario competente per territorio ed avrà effetto dal giorno di inserimento nel Centro per i soggetti in possesso della valutazione della UMV.

La struttura si impegna a dare alla Direzione Distrettuale di riferimento comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti nonché quella di eventuali dimissioni con relative motivazioni.

Art. 5 – Dimissioni dal Centro

La conclusione del progetto socio-riabilitativo viene concordata e programmata con i servizi socio-sanitari territorialmente competenti. Nella fase di dimissione verranno definiti tempi e modalità dell'attuazione della stessa garantendo le condizioni e le premesse per la realizzazione del nuovo progetto che deve essere in continuità con il lavoro svolto e prevedere i necessari supporti ed accompagnamenti.

Sarà cura dei servizi socio-sanitari che hanno seguito l'inserimento redigere apposita relazione alla UMVDa distrettuale sugli obiettivi e sulla evoluzione/cambiamento del progetto.

Art. 6 - Liquidazione Competenze

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che potrà essere emessa con cadenza mensile.

Le fatture dovranno essere accompagnati da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento.

Art. 7 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG), si assume, per l'attività del Centro “ Opera monsignor Bonilli “, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/08/10 n° 136 e successive modifiche.

Il legale rappresentante dell'Istituto delle suore della Sacra Famiglia indicherà al momento della stipula della convenzione i conti correnti dedicati ed i nominativi dei soggetti che potranno operare su tali conti.

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG), si obbliga a comunicare all' Azienda USL Umbria n° 2, Distretto Sanitario di Foligno, ogni modifica relativa ai dati sopra richiamati.

Art. 8 – Obblighi di prestazione ed omnicomprensività della tariffa

A fronte dell'erogazione delle tariffe nei termini sopra specificati l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia è tenuto ad erogare presso il Centro “ Opera monsignor Bonilli “ di Trevi tutte le prestazioni relative ad assistenza diretta alla persona, assistenza tutelare, servizio alberghiero, trasporto, assistenza sanitaria, assistenza sociale, attività riabilitativa, attività educative, occupazionali, ricreative e culturali riportate nel piano assistenziale personalizzato elaborato per ogni ospite e codificato nella cartella.

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia è tenuto altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria (sistema Atl@nte). E' tenuto inoltre alla trasmissione dei flussi di governo (modello STS 24) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti in Atl@nte. Per tali incombenze l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia è tenuto ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.

Art. 9 – Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità

In relazione agli atti della Giunta Regionale dell'Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private, l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG), si impegna a garantire nell'esercizio dell'attività del Centro “ Opera monsignor Bonilli “ di Trevi il rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che l'accordo sarà adeguato contestualmente ai provvedimenti che verranno emessi sia a livello nazionale che regionale.

Il Centro “ Opera monsignor Bonilli “ si impegna:

- 1) ad esporre il regolamento interno del Centro;
- 2) a rendere pubbliche le prestazioni fruibili dagli ospiti e le tariffe praticate.

Art. 10 - Specialità e servizi

Il Centro socio-riabilitativo ed educativo denominato “ Opera monsignor Bonilli “ ed ubicato in vocabolo Lacrime, Trevi autorizzato e accreditato dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali con le Determinazioni Dirigenziali n. 7486 del 11/10/2013 e n. 11084 del 14 novembre 2016, ha una capacità di accoglienza pari ad un massimo di n. 38 ospiti complessivi n. 38 ospiti dei quali 32 in regime residenziale e 6 in regime diurno;

Art. 11 – Personale

L’Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG), si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario, in base ai criteri indicati dalla D.G.R. n° 53 del 04/02/2004, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici, con competenze professionali ed esperienza maturata nei servizi per la durata di almeno un anno. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato

Con l’adozione da parte dell’Azienda del nuovo Regolamento per le attività di formazione che al punto 9.1.2. “ Partecipanti esterni “ prevede la possibilità da parte del personale di operatori delle agenzie/enti in convenzione che operano nei servizi aziendali il personale della Residenza Protetta potrà partecipare alla formazione specifica programmata dal Servizio di Formazione dell’Azienda, dietro formale autorizzazione da parte del Direttore del Distretto di Foligno.

L’elenco del personale che opera nella struttura per l’erogazione delle prestazioni oggetto dell’accordo, risulta da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario di Foligno, al momento della stipula della convenzione. Nell’elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo

professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, il curriculum formativo e lavorativo.

Tale elenco degli operatori unitamente al livello contrattuale ad essi riconosciuto deve essere successivamente prodotto ed inviato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, alla Direzione del Distretto Sanitario di Foligno.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario di Foligno, allegando la documentazione richiesta relativa alla qualificazione professionale ed il livello contrattuale riconosciuto.

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

Art. 12 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- 1) all'osservanza dell'art. 26 del D.Lgs n° 81/08;
- 2) a comunicare formalmente all' Azienda USL Umbria n° 2, Distretto Sanitario di Foligno, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione.

Art. 13 – Documentazione

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti del Centro “ Opera monsignor Bonilli “ di Trevi e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- scheda/cartella socio-riabilitativa individuale;
- scheda/cartella sanitaria ove necessaria;

- scheda di report e/o mensile sull'attività svolta;
- registro presenze ospiti;
- registro delle presenze del personale con indicazioni delle mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda USL Umbria n° 2;

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

Art. 14 - *Fornitura di farmaci e presidi.*

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta:

- di tutti i farmaci a carico del SSN, tenendo conto dei principi attivi nell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale;
- dei presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica secondo le vigenti normative;
- delle soluzioni e degli antisettici
- delle miscele nutrizionali secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti e dalle linee guida aziendali.

La fornitura di farmaci e di presidi, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.

A fronte di tali forniture, l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia è obbligato a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse

Art. 15 – Controlli

L' Azienda USL Umbria n° 2, tramite la Direzione di Distretto, attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione (vigilare sull'andamento della struttura, controllare l'adempimento degli obblighi previsti, verificare che le attività svolte rispondano agli obiettivi stabiliti

nei Piani di Assistenza Individuale, la corrispondenza tra il personale comunicato e quello effettivamente operante ecc...).

L'esito negativo del controllo comporta, a discrezione dell' Azienda USL Umbria n° 2, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite nella misura massima del 25% per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento delle carenze stesse.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione.

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui alla presente convenzione , l'Azienda USL Umbria 2 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, affidatario del servizio non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l' Azienda USL Umbria n° 2 adotterà i provvedimenti di competenza.

Qualora vi fosse reiterazione nella violazione di articoli della presente convenzione, l' Azienda USL Umbria n° 2 si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire, al personale addetto al controllo dell' Azienda USL Umbria n° 2, l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia ha l'obbligo di tenere l'archivio degli ospiti contenente i dati anagrafici e le informazioni sullo stato di salute e sui bisogni assistenziali , presenza ed aggiornamento del piano assistenziale , nonché sulle risorse utilizzate per l'assistenza a ciascuna tipologia di utenti al fine di consentirne una classificazione, secondo le indicazioni provenienti dalla Regione dell'Umbria e dall' Azienda USL Umbria n° 2.

Art. 16 - Continuità delle prestazioni

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia si impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 8 per l'intero periodo di validità della convenzione.

Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dall' Azienda USL Umbria n° 2.

Art. 17 - Debiti informativi

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi previsti dall' Azienda USL Umbria n° 2, dalla Regione dell'Umbria e dal Ministero della Salute.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce motivo di risoluzione della presente convenzione.

Art. 18 - Protezione dei dati personali

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, “ Codice in materia di protezione dei dati personali “.

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia è tenuto a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti.

Le operazioni di trattamento dei dati ed informazioni suddette dovranno essere effettuate esclusivamente per il perseguimento delle finalità correlate ai servizi e alle attività oggetto della presente convenzione e non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi.

E' obbligatorio, inoltre, adottare idonee misure affinché nessuno possa prendere visione o impossessarsene, con particolare riguardo ai dati degli assistiti che consistono in dati sensibili e sanitari.

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, in qualità di affidatario è designato quale “ Responsabile esterno del trattamento dei dati “ con conseguente assunzione dell'obbligo di ad ottemperare a quanto previsto dalla suddetta normativa, nonché ad adottare e/o integrare le specifiche istruzioni fornite dall' Azienda USL Umbria n° 2, titolare dei dati oggetto del trattamento stesso.

Alla scadenza della convenzione o, comunque al termine del rapporto di collaborazione, l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia dovrà riconsegnare all' Azienda USL Umbria n° 2 tutti i dati di cui è in possesso, comunque conservati, e continuare a rispettare l'obbligo di riservatezza.

Tenendo conto delle responsabilità civili e penali connesse alla violazione della richiamata normativa sul trattamento dei dati personali, inoltre, è opportuno che all'interno della struttura sia adottata ogni opportuna misura fisica, logico-informatica e organizzativa prescritta.

Art. 19 - Copertura assicurativa

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia è tenuto a stipulare, per l'intero periodo di validità della convenzione, apposita copertura assicurativa di legge a favore degli utenti inseriti nel Centro "Opera monsignor Bonilli" di Trevi, che copra eventuali danni arrecati dal proprio personale agli ospiti, compresa la responsabilità civile di questi ultimi verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura.

Di tali atti l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia è tenuto a dare formale comunicazione all'Azienda USL Umbria n° 2, nella figura del Direttore del Distretto Sanitario di appartenenza dell'ospite.

Art. 20 – Durata dell'Accordo

La disciplina di cui al presente accordo ha validità a far data dal 01/01/18 e fino al 31/12/2020, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento provvisorio oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 21 – Disposizioni finali

Ai fini della registrazione fiscale, l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG), dichiara di essere soggetto all'imposta sul valore aggiunto ed esonerato dagli adempimenti in quanto opera ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51 /1995, ivi compresi quelli derivanti dall'eventuale erronea dichiarazione di cui al comma che precede.

Art. 22 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

L'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG), espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto, ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui all'art. 6 – Liquidazione competenze -, all'art. 7 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari -, all'art. 15 – Controlli -, all'art. 18 - Protezione dei dati personali -, ai sensi dell'art. 1342 c.c..

La presente scrittura in due originali consta di n° 13 fogli scritti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda USL Umbria n° 2, _____

Per l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, _____

PATTO DI INTEGRITA' TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2

E

E L'ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA, CON SEDE LEGALE IN VIA FILITTERIA n° 25, SPOLETO (PG).

Oggetto dell'affidamento: Rinnovo della convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL UMBRIA 2 e l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia, Codice fiscale e/o partita IVA 00277810545, con sede legale in via Filitteria n° 25, Spoleto (PG), per la erogazione di prestazioni di assistenza diurna e residenziale volte a disabili fisici, psichici e sensoriali presso il Centro socio-riabilitativo ed educativo denominato " Opera monsignor Bonilli " ed ubicato in vocabolo Lacrime, Trevi. Periodo 01/01/2018 – 31/12/2020.

Questo documento costituisce parte integrante della convenzione sottoscritta fra le Parti.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 2 e del contraente di conformare i propri comportamenti ai principi di principi di lealtà, trasparenza, correttezza, legalità, integrità ed etica nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'esecuzione del contratto.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 2, impiegati ad ogni livello nell'esecuzione e controllo del contratto, prendono visione ed accettano il presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, dichiarando di essere a conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il sottoscritto contraente si impegna a segnalare tempestivamente all'Azienda USL Umbria 2 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione della convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare la corretta esecuzione della convenzione.

Il sottoscritto contraente prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dalla USL Umbria n.2, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita della convenzione;
- escussione della cauzione definitiva;

responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 2 nella misura dell'8% del valore della convenzione, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore. La misura dell'8% potrà essere irrogata all'esito dell'apposita istruttoria.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione della convenzione in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 2 e l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia di Soletto sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data _____

Per l'Istituto delle suore della Sacra Famiglia
(firma del legale rappresentante)

PER L'AZIENDA USL UMBRIA 2
IL DIRETTORE GENERALE
